

n. 20134/2018 r.g.a.c.



**Tribunale di Napoli**

**13 SEZIONE CIVILE**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **20134/2018** promosso da:

**[REDACTED]** il patrocinio dell'avv. MIGLIACCIO LUIGI e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MIGLIACCIO LUIGI  
RICORRENTE/I

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato

Letta l'istanza di sospensione proposta ex art. 35 bis co. 13 d.lgs. 28/05 da **[REDACTED]**

Rilevato che la stessa è stata ritualmente notificata al convenuto Ministero a mezzo pec dalla cancelleria;

Letto l'art. 35 bis co. 13 d.lgs. 28/05, come modificato dal DL 13/17 convertito in L. 46/17, pubblicata in G.U. il 18.4.17, a mente del quale "Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato puo' disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente e' disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte puo' depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile";

ritenuto che, alla luce delle norme vigenti, il giudice di primo grado, investito dell'istanza di sospensione, debba procedere ad una valutazione evidentemente sommaria e cautelare in ordine alla verosimiglianza dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione, dovendo in tal senso interpretarsi l'espressione "fondati motivi", ben diversa dalla previsione dell'art. 373 cpc, in cui il vaglio del giudice avrà ad oggetto la sussistenza del "grave ed irreparabile danno";

ritenuto che, allo stato degli atti, sussistono fondati motivi di accoglimento del ricorso in relazione alle censure evidenziate nell'istanza di sospensione con riguardo all'omessa fissazione dell'udienza in difetto della videoregistrazione dell'intervista del ricorrente, alla luce dell'interpretazione seguita dalla S.C. nella recentissima ordinanza n. 17717/18;

ritenuto pertanto che allo stato degli atti sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione;

letto l'art. 35 bis co. 13 d.lgs. 25/08;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di **[REDACTED]** e sospende gli effetti del provvedimento impugnato,



emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta, notificato al ricorrente in data 12.10.17.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Napoli, 18.7.18

Il Presidente  
Dr.ssa Caterina Molfino

